



COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA

PROVINCIA DI SASSARI

UFFICIO TRIBUTI

Via Sant'Antonio, 1 – 07010 Monteleone Rocca Doria (SS) Tel 079/925117 – Fax 079/925124
Mail: finanze@comune.monteleoneroccadoria.ss.it pec: protocollo@pec.comune.monteleoneroccadoria.ss.it

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA



Agevolazioni IMU Per l'anno 2021

non è dovuta la prima rata IMU per le seguenti unità immobiliari: (L. 178/2020, art. 1, comma 599)

- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali¹;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate²;
- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso³ da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

In aggiunta ai casi di cui sopra per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrano le seguenti condizioni⁴:

- soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, diversi da:
 - i soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 22/05/2021,
 - i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo il 22/05/2021,
 - c. gli enti pubblici di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
 - d. gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'articolo 162-bis del predetto decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32⁵ del citato testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del predetto testo unico o con compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico, non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello in corso alla data 22/05/2021.

L'esenzione dal pagamento della prima rata è riconosciuta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.

Ai soggetti di cui ai punti 1 e 2 sopra riportati, che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, l'esenzione dalla prima rata dell'IMU spetta indipendentemente dai dati del fatturato.

Ai fini dell'applicazione delle predette agevolazioni deve essere presentata la dichiarazione IMU da parte dei soggetti interessati

¹ L. 178/2020, art. 1, comma 599.

² Per l'individuazione dei soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni si rinvia agli stessi criteri già seguiti per l'anno 2020, ossia l'esistenza di una partita IVA per lo svolgimento delle attività ricettive.

³ In questo caso non rileva la proprietà del bene; è sufficiente che l'immobile sia utilizzato da imprese esercenti le attività indicate alla lettera c).

⁴ DL 41/2021 conv. Con LEGGE 21 maggio 2021, n. 69, Art. 6sexies.

⁵ Soggetti che svolgono le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura; all'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste; le attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali.

In base alla Deliberazione di Consiglio n. 5 del 08.03.2021, per l'anno 2021 le aliquote IMU sono determinate nella seguente misura:

- a) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al **0,00‰**;
- b) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari allo **0,00‰**;
- c) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al **0,00‰**;
- d) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari all' **7,6‰**;
- e) fabbricati posseduti da soggetti iscritti all'AIRE **0,00‰**;
- f) altri fabbricati ed aree fabbricabili: aliquota pari al **4,60‰**